Università degli Studi di Messina
Prot. n. 67177
Del 29 / 11 / 2010
Tit/Cl I / 1 Partenza
Circolare n. 31 / 2010

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa

Alle Direzioni:
Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

Al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi delle stazioni appaltanti. Decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010 recante modifiche alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 8 del 18 novembre 2010.

Con il decreto-legge in oggetto, in attesa di conversione in legge, sono state emanate disposizioni interpretative, attuative e modificative dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (si veda la precedente circolare direttoriale n. 22 del 23.9.2010).

Successivamente, è intervenuta sullo stesso argomento l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, per fornire, considerata la complessità della materia ed il suo impatto sul mercato, le prime indicazioni applicative.

L'Autorità esamina, in primo luogo, a quali fattispecie, in ordine temporale, si applica la disciplina introdotta dall'art. 3 della legge n. 136/2010, considerato che, secondo l'interpretazione autentica contenuta

nell'art. 6 del D.L. n. 187/2010, la stessa riguarda i **contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge** (7 settembre 2010) e prevede invece, per i contratti stipulati precedentemente e ancora in corso, un termine di 180 giorni (entro il 7 marzo 2011) per adeguare il contratto alle nuove disposizioni. L'Autorità chiarisce che si considerano nuovi contratti anche i contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente, i nuovi contratti originati dal fallimento dell'appaltatore, oppure quelli aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto. Con riferimento all'adeguamento dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge, **occorre integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi**, che inseriscano la clausola relativa alla tracciabilità, prevista dal comma 8 dell'art. 3 legge n. 136/2010, in quanto non si ritiene opportuno, in questa ipotesi, applicare, ex art. 1339 c.c., un meccanismo di inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge.

Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto, inidonei a produrre alcun effetto giuridico.

L'Autorità si sofferma, poi, sull'ambito di applicazione, che, dal punto di vista oggettivo, si riferisce a tutti i contratti di appalto pubblici, alle concessioni di lavori o di servizi, ai contratti di partenariato pubblico-privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria, ai contratti di subappalto e subfornitura ed ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti, e, dal punto di vista soggettivo, è rivolto a tutti i soggetti interessati a qualsiasi titolo a lavori, servizi e forniture pubbliche.

Si precisa, poi, che per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta.

Al contrario, non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.

La determinazione chiarisce poi, con riferimento al conto corrente dedicato, alla luce della disposizione introdotta dal D.L. n. 187/2010, che è ammesso dedicare più conti alla medesima commessa o dedicare un unico conto a più commesse. Lo stesso conto può essere utilizzato anche per finalità diverse. Inoltre, poiché, con le modifiche intervenute, è prevista la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico

bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. La suddetta determinazione esamina come mezzi di pagamento le Ri.Ba. (Ricevute bancarie Elettroniche) e il RID (Rapporti Interbancari Diretti).

Di particolare rilevanza per le stazioni appaltanti è l'introduzione, con il D.L. n. 187/2010, che ha modificato il comma 5 dell'art. 3 legge n. 136/2010, del CIG (codice identificativo di gara), che la stazione appaltante deve riportare nei mandati di pagamento.

Il CIG:

1) **è obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;**
2) **deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento;**
3) **deve essere indicato nel bando o, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta.**

Il CIG dovrà essere inserito, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento.

Con riguardo ai contratti CONSIP, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro.

Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici con riguardo ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico.

Il punto 7 della determinazione è dedicato alle comunicazioni da effettuare alla stazione appaltante. Nell'allegato è riportato lo schema della clausola da inserire nel contratto tra la stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Si allega, pertanto, il testo del D.L. n. 187/2010 (evidenziando che, presumibilmente, verrà parzialmente modificato in sede di conversione in legge) ed il testo della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 8 del 18 novembre 2010, e si raccomanda la puntuale osservanza delle superiori disposizioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo